



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Prot. e data (vedasi segnatura in alto)

IL DIRIGENTE

- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico" e, in particolare, l'articolo 4, comma 5, il quale prevede che "con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti", nonché i commi 6-bis e 6-ter;
- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 7 maggio 2014, assunto al protocollo in data 15 maggio 2014, con numero 308, recante "Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;"
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, recante "Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente", come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in particolare, l'articolo 1, comma 107, il quale prevede che "[...] in occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59";
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che "dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666, recante "Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente";



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

- VISTA l'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 concernente "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo";
- VISTO l'art. 8, co. 5, dell'OM 112 del 6 maggio 2022, secondo il quale "gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a Scuole Polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni";
- VISTO il dd AOODRVE prot. n. 2092 del 17/06/2022 con il quale vengono individuate le istituzioni scolastiche di Verona e provincia chiamate a valutare le domande degli aspiranti per le GPS di competenza di cui all'OM 112 del 6 maggio 2022 limitatamente alle classi di concorso ivi specificate nei tempi necessari per garantire il corretto avvio dell'a.s. 2022/2023;
- VISTE le risultanze della valutazione in via amministrativa delle dichiarazioni rese dagli aspiranti all'inserimento in GPS, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, nelle istanze presenti nella piattaforma predisposta dal Ministero dell'istruzione;
- VISTE le risultanze della valutazione delle Scuole Polo di Verona delle dichiarazioni rese dagli aspiranti all'inserimento in GPS, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., nelle istanze presenti nella piattaforma predisposta dal Ministero dell'istruzione
- VISTO l'art.3 comma 2 della suddetta OM in cui si dispone che l'istanza va presentata attraverso "le apposite procedure informatizzate conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente Direzione Regionale";
- VISTO l'art. 6 comma 4 dell'O.M. 112/2022, secondo il quale "Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo."
- VISTO l'art. 7, comma 8, della citata O.M. n. 112/2022, che stabilisce che "L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie";
- VISTO l'art. 7, comma 9, della citata O.M. n. 112/2022 che stabilisce che "Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci";
- VISTO l'art. 9 comma 1 della sopracitata O.M. n. 112/22, che dispone la pubblicazione delle GPS da parte del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale sul proprio sito web e, contestualmente, la pubblicazione delle correlate graduatorie di istituto all'Albo di ciascuna istituzione scolastica;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

DECRETA

1. la pubblicazione in data odierna delle Graduatorie Provinciali definitive provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valevoli per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 20223/2024.
2. I Dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado della provincia di Verona vorranno contestualmente pubblicare le graduatorie d'Istituto per quanto di rispettiva competenza.
3. Ai sensi dell'art. 8, comma 7 e 8 dell'O.M. n. 112/22, "l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'art. 2 comma 4-ter del DL 22/2020".
4. L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della Legge 241/90, la possibilità di apportare, in autotutela o a seguito di provvedimenti giudiziari, tutte le rettifiche che si renderanno necessarie anche ai fini del perfezionamento dell'esclusione degli aspiranti privi dei titoli necessari per l'accesso alle GPS valevoli per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 20223/2024.
5. Per effetto del regolamento generale per la protezione dei dati personali, le stampe pubblicate non contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. Tali dati potranno essere visualizzati da ciascun docente sul sito MIUR, nella sezione istanze on-line.
6. Eventuali istanze di riesame in autotutela potranno essere presentate esclusivamente entro il giorno 04.08.2022 h. 23,59 alle Scuole Polo per le classi di concorso ad esse assegnate (cfr dd AOODRVE prot. n. 2092 del 17/06/2022) e all'UAT (uspverona@istruzione.it) solo per le altre classi di concorso utilizzando il modulo allegato al presente provvedimento. Istanze presentate in modalità e tempistiche difformi non saranno prese in considerazione.
7. Il presente Decreto, unitamente all'allegato elenco, parte integrante e sostanziale dello stesso viene pubblicato sul sito dello scrivente Ambito Territoriale, <http://www.istruzioneeverona.it>, con valore di notifica agli interessati.
8. Il presente Decreto, unitamente all'allegato elenco, è trasmesso alle Scuole Polo delegate alla valutazione dei titoli e servizi dichiarati dai candidati, giusta Decreto di questo Ufficio prot. n. 2092 del 17/06/2022 per gli adempimenti di competenza.
9. Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del citato decreto, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni

Il Dirigente

Sebastian Amelio

Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione digitale e normativa ad esso connessa.